

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'Associazione di promozione Sociale "COLLETTIVO PAULA" (detta altrimenti, Associazione Paula o Paula), con sede legale a Caserta, in via Delle Ville, 40. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative, uffici e sezione e/o può essere modificata la sede legale e operativa principale, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto, salvi gli obblighi di informazione nei confronti dei terzi e di comunicazione agli uffici competenti.

COLLETTIVO PAULA, è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs del 3 Luglio 2017 n.117 quale Ente del Terzo settore (Ets), agisce nel rispetto del detto Decreto legislativo (Codice del Terzo settore) e smi, delle relative norme di attuazione, delle norme del Codice civile, delle norme regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2 - Finalità e durata

COLLETTIVO PAULA è un'Associazione di promozione sociale apolitica e apartitica costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017, tali attività di interesse generale consistono nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

COLLETTIVO PAULA, nell'ambito di tali attività, promuove, attraverso il civismo e la cittadinanza attiva, i diritti umani e civili, la parità, l'inclusione, la coesione, la salute degli individui, la sostenibilità ambientale contro ogni forma di disparità, di violenza, di discriminazione, di disagio e di svantaggio generate e alimentate da stigmi, stereotipi, pregiudizi, bias cognitivi di ogni tipo: sociale, culturale, economico, ambientale; tale finalità viene perseguita in ogni contesto e attraverso ogni forma di linguaggio, di creatività, di esperienza, di espressione umana.

In particolare, persegue le seguenti finalità:

a) analizzare, studiare ed effettuare ricerche, anche in collaborazione con terzi (istituzioni, università, enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni, associazioni di categoria, imprese, cittadine e cittadini in forma singola o associata, altri) in merito ai fenomeni di disparità, di violenza, di discriminazione, di disagio e di svantaggio generate e alimentate da stigmi, stereotipi, pregiudizi di ogni tipo: sociale, culturale, economico, ambientale;

b) rendere riconoscibili e visibili i pregiudizi, gli stigmi e gli stereotipi sociali, culturali, economici, ambientali che incidono sulle varie forme di disparità, di discriminazione, di violenza, di svantaggio;

c) diffondere, nel modo più capillare possibile, la conoscenza dei fenomeni di disparità, di discriminazione, di violenza, di svantaggio di portata internazionale, nazionale e regionale nell'ambito territoriale stabilito dalla normativa del Terzo settore;

d) sollecitare istituzioni, enti e organizzazioni pubblici e privati, professionisti, singoli cittadini e cittadine che, a vario titolo, entrano in contatto con i soggetti rilevanti delle forme di disparità, di discriminazione, di violenza, di svantaggio, a riconoscere tali fenomeni e a organizzare eventi e occasioni di informazione, di formazione e di aggiornamento in merito agli stessi, onde accrescerne la consapevolezza personale e collettiva e prevenire la cosiddetta vittimizzazione secondaria;

e) collaborare con terzi (istituzioni, università, enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni, associazioni di categoria, imprese, cittadine e cittadini in forma singola o associata, altri) in attività che possono essere significative per il raggiungimento, diretto o indiretto, degli obiettivi precedenti;

f) organizzare ogni tipo di evento pubblico e/o privato consentito, tra cui convegni, manifestazioni, rassegne, festival e simili, per il raggiungimento degli obiettivi precedenti;

g) svolgere la propria attività in tutte le forme consentite e attraverso la produzione, il reperimento, l'aggregazione, la pubblicazione di contenuti riproducibili (testi, documenti, immagini statiche o dinamiche, altro), su qualsiasi supporto (digitale, cartaceo, magnetico, ottico, altro), attraverso qualsiasi mezzo (web, stampa, televisione, cinema, radio, social network, altro), della loro diffusione e di ogni altra attività, editoriale e non, funzionalmente e direttamente connessa all'oggetto sociale;

h) di svolgere, altresì, la propria attività nell'assoluto rispetto della persona, degli esseri viventi e della natura, in un'ottica che garantisca, tra l'altro, l'accessibilità, l'inclusione, la coesione, la parità e la salute (secondo i principi del disability, diversity ed equality management) e la sostenibilità ambientale.

Le finalità sono perseguite dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o dei terzi che condividono il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti; lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione. Il Consiglio direttivo può deliberare eventuali Regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea li ratifica.

COLLETTIVO PAULA ha durata illimitata.

Articolo 3 – Soci

COLLETTIVO PAULA è costituita da coloro che alla data dell'approvazione dello Statuto risultano esserne i Fondatori. Possono, inoltre, aderirvi tutte le persone, compresi i minori legalmente rappresentati, che ne condividano le finalità e gli scopi, che ne accettino le regole fondamentali di comportamento e che non siano moralmente indegne.

L'ammissione a Socio avviene mediante la presentazione di una domanda scritta, alla quale deve essere allegato la manifestazione di volontà, un documento di identificazione valido e l'accettazione del trattamento dei dati personali. La domanda è indirizzata al Consiglio direttivo, che si riserva l'accettazione; possono presentare domanda anche richiedenti che non risiedano in Italia. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I nuovi Soci versano all'atto dell'iscrizione una quota di ammissione e, in seguito, una quota Sociale annua; gli importi delle quote sono stabiliti dal Consiglio direttivo.

Tutti i Soci hanno pari diritti e, quindi, intervengono alle Assemblee generali, sia ordinarie sia straordinarie, esercitando il voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Socio che non può partecipare all'Assemblea può rilasciare delega scritta ad altro Socio; nessun Socio può, però, raccogliere più di tre deleghe o non più di cinque, se l'Associazione supera i cinquecento iscritti; i membri del Consiglio direttivo non possono, invece, rappresentare alcun Socio.

L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento di tutte le quote e ai Soci onorari e benemeriti.

Tutti i Soci hanno la possibilità, con un preavviso minimo di cinque giorni, di esaminare i libri Sociali e contabili, specificandone le ragioni.

L'Associazione si avvale della collaborazione di Soci volontari nei limiti e nelle forme stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Articolo 4 – Associati e volontari

I Soci si dividono in:

- a)** fondatori;
- b)** ordinari;
- c)** onorari;
- d)** benemeriti.

I Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. I Soci ordinari sono tutti gli altri aderenti. Sono Soci onorari, invece, persone fisiche, enti o organizzazioni alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; mentre sono Soci benemeriti persone fisiche, enti o organizzazioni che sostengono l'attività dell'Associazione con un contributo economico significativo, ovvero coloro che concorrono a dare incremento all'attività del COLLETTIVO PAULA con donazioni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo. I Soci onorari e benemeriti sono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo. Qualunque sia la loro natura, tutti i Soci hanno pari diritti e pari doveri.

Ogni associato, purché iscritto nel libro Soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede sociale, entro cinque gg dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire attraverso la visione cartacea.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

La perdita della qualità di Socio, per qualsiasi causa, comprese le dimissioni volontarie, non dà diritto alla restituzione delle quote versate, né di qualsiasi altra somma versata a qualsiasi titolo all'Associazione.

Differentemente dal Socio, il Volontario è colui che, pur non essendo associato, condivide le finalità sociali e mette a disposizione tempo, competenze e altre risorse personali per contribuire, a titolo gratuito, a raggiungere gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 5 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- a)** beni mobili e immobili;
- b)** quote e contributi degli associati;
- c)** donazioni, lasciti, legati;
- d)** ogni altro tipo di entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017.

Tutti i beni sono intestati all'Associazione; essi vengono annualmente inventariati e iscritti nel registro degli inventari, depositato presso la sede sociale.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione.

Il Patrimonio si alimenta:

- a)** con gli eventuali avanzi di gestione;

b) con le erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;

c) con ogni altra risorsa ammessa dalla legge.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 6 - Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale. L'Assemblea ordinaria si riunisce anche quando il Consiglio direttivo lo ritiene opportuno, oppure quando ne viene fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza, presiede il (o almeno un) Vicepresidente o, in assenza, un Socio incaricato dal Consiglio. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione non possono essere fissate nello stesso giorno e tra la prima e la seconda convocazione devono decorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea è straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria con avviso scritto inviato a tutti i Soci e/o affisso nella sede della Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere: il luogo, il giorno, l'ora della prima convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché luogo, giorno ed ora fissati per la seconda convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci (50% +1) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni in sede ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta. Ad ogni Socio spetta un voto; i voti sono palesi, salvo in casi eccezionali stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.

Il libro dei verbali delle assemblee è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, copia.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità con lo Statuto, vincolano i Soci assenti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo di avviso scritto inviato a tutti i Soci e/o affisso nei locali della sede della Associazione. L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione; l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; nonché luogo, giorno ed ora fissati per la seconda convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 7 - Consiglio direttivo

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è composto da sei a dodici membri. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano, per qualsiasi causa, a mancare il Consiglio può nominare fra i Soci un eguale numero di membri. Questi, però, devono essere confermati dall'Assemblea e decadono dalla carica con il Consiglio che li ha nominati.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; i membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è l'organo che svolge le attività esecutive della Associazione previste nello Statuto, in eventuali Regolamenti interni e/o deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che lo Statuto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, in particolare, predispone i bilanci, delibera sull'ammissione dei nuovi Soci, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie, amministra la Associazione, ne conserva ed alimenta il patrimonio, propone la nomina di Soci onorari e benemeriti.

Fra i membri del Consiglio direttivo è eletto il/la Presidente, il/i Vicepresidente/i, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a. L'elezione spetta al Consiglio direttivo nel corso della prima riunione. Il Consiglio ha anche la facoltà di nominare, a maggioranza, una segreteria, composta da tre a cinque membri, coordinata dal Segretario.

Articolo 8 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi; stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Associazione è demandata al (o a un) Vicepresidente o ad altro Consigliere espressamente delegato dal Consiglio.

Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza, dal (o da almeno un) Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da un consigliere incaricato dal Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni seduta è redatto un verbale, che, firmato dal Presidente e dal Segretario, è conservato nel libro dei verbali nella sede sociale.

Articolo 9 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti, laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, è nominato ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che indica pure un supplente. Il Revisore può essere

scelto anche fra i non Soci; non possono, invece, essere nominati coloro che hanno subito procedimenti di espulsione da altri enti a causa della loro condotta.

Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili, è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea solo per gravi motivi.

Il revisore ha il compito di:

- a) controllare il bilancio preventivo;
- b) controllare il bilancio consuntivo;
- c) verificare le scritture contabili con cadenza almeno trimestrale;
- d) eseguire controlli sulle risultanze di cassa e dei depositi bancari;
- e) relazionare all'Assemblea dei Soci circa i bilanci;
- f) svolgere ogni altra attività stabilita dal D.Lgs. 117/2017.

Interviene di diritto alle adunanze del Consiglio direttivo e alle Assemblee dei Soci con parere consultivo; in caso di conclamate omissioni o di inadempienze da parte dei consiglieri, deve convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci. L'Assemblea, invece di un organo monocratico, può nominare un Collegio dei revisori.

Articolo 10 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Articolo 11 - Bilancio

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all'esercizio trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per il futuro esercizio. I bilanci consuntivi e preventivi sono redatti e approvati in bozza dal Consiglio direttivo entro i primi tre mesi dell'anno solare.

Il controllo spetta al Revisore dei conti ed è diretto all'accertamento della regolarità contabile e amministrativa delle spese e delle entrate. Il Revisore redige una relazione, in cui indica eventuali rilievi, letta all'Assemblea di approvazione del bilancio e allegata al documento contabile.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione del Revisore dei conti, nei dieci giorni prima dell'Assemblea, è depositato presso la sede Sociale così da poter essere consultato dai Soci.

Il bilancio preventivo è approvato dalla Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal Statuto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

Articolo 12 - Personale retribuito

La Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti e nelle forme previsti dal D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da specifico regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

L'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e dispone che tutto il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, vada devoluto per utilità Sociali a Associazione con uguali finalità, previo

parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e salvo destinazione diversa imposta dalla legge.

Articolo 14 - Norme transitorie

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del D.Lgs. 117/2017 devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

L'Associazione acquisirà nella sua denominazione l'acronimo "APS", diventando "APS Collettivo Paula", successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Articolo 15 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 117/2017 e smi) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Presidente: Rita Raucci

Rita Raucci

Vice Presidente: Claudio Lombardi

Claudio Lombardi

Vice Presidente: Paolo Mazzarella

Paolo Mazzarella

Segretario: Mauro Falardo

Mauro Falardo

Tesoriera: Sabatina Smaldone

Sabatina Smaldone



Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il *100%* originale
dell'atto registrato al n. *937*

Versati diritti per € *209,00*
Caserta il *04/04/2021*

[Signature]